

diplomi dell'ue in svizzera



Cittadine e cittadini  
dell'UE in Svizzera



	<b>Premessa</b>	<b>1</b>
<b>Capitolo 1</b>	<b>Aspetti generali</b>	<b>2-3</b>
	Quali diplomi sono interessati? .....2 Da quando sono in vigore le nuove regolamentazioni? .....2 Quali nazioni partecipano all'accordo? .....3 Chi beneficia di questo accordo bilaterale? .....3	
<b>Capitolo 2</b>	<b>Come funziona il riconoscimento</b>	<b>4-7</b>
	L'accordo interessa unicamente le professioni regolamentate .....4 Sette professioni sono riconosciute automaticamente .....4 Principio del riconoscimento reciproco delle formazioni .....6 Sistema di compensazione .....6 Le tre direttive generali per il riconoscimento dei diplomi .....7	
<b>Capitolo 3</b>	<b>Procedura di verifica dell'equipollenza</b>	<b>8-12</b>
	Il centro nazionale d'informazione .....8 L'autorità competente .....8 Quali documenti presentare? .....8 Formulario di candidatura .....9 Certificato di nazionalità .....9 Diploma .....9 Attestato di pratica lavorativa .....9 Documenti sulla situazione personale .....9 Se la richiesta viene respinta, cosa fare? .....10 Esame attitudinale o corso integrativo .....10 Consigli e suggerimenti .....11 Promemoria .....12	
<b>Capitolo 4</b>	<b>Indirizzi utili</b>	<b>13-16</b>
	<p>■ Al fine di semplificare e rendere la lettura più agevole, il presente testo rinuncia all'esplicita menzione della forma maschile e femminile. La forma maschile vale in modo generale anche per quella femminile.</p> <p>■ Viene utilizzata perlopiù l'abbreviazione «UE» anche quando giuridicamente sarebbe corretto scrivere «CE».</p> <p>■ Nel testo si usa per semplificare il termine «diploma». Con ciò s'intende pure: attestato d'esame, certificato di formazione, attestato di capacità ecc. ■ I nominativi delle persone citate negli esempi sono immaginari.</p>	

Gentili lettrici, egregi lettori

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Uno di questi – l'accordo sulla libera circolazione delle persone – permette ai cittadini dell'UE e ai cittadini svizzeri di accedere al mercato dei servizi e del lavoro di tutti gli Stati parti all'accordo. Questa libertà è stata estesa inoltre ai Paesi dell'AELS, l'Associazione europea di libero scambio; pertanto la regola interessa anche la Svizzera, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Per beneficiare delle nuove libertà nell'Europa comunitaria e in Svizzera, occorre non solo definire chiaramente le condizioni di lavoro e di residenza, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, ma anche garantire il reciproco riconoscimento di diplomi, attestati o certificati di capacità. Dato che ciascun Paese membro dell'UE assegna titoli diversi per lo svolgimento delle varie professioni, i Quindici hanno quindi elaborato un sistema per il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati di capacità. Grazie agli accordi bilaterali, la Svizzera è oramai associata a questo sistema. D'ora in poi, i cittadini dell'UE e dell'AELS, che desiderano lavorare in Svizzera, potranno vedersi riconoscere con più facilità le formazioni acquisite nei propri Paesi d'origine.

Questo opuscolo ha lo scopo di spiegare i nuovi diritti dei cittadini dell'UE e degli Stati membri dell'AELS che desiderano far riconoscere le loro competenze e i loro diplomi in Svizzera. A tutti coloro che desiderano stabilirsi nel nostro Paese, auguro buona fortuna e buona permanenza.



**Michael Ambühl, Ambasciatore**

Capo dell'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE

L'Unione Europea (UE) ha adottato un sistema comune per il riconoscimento dei diplomi tra i propri Stati membri. Per consentire il riconoscimento di un diploma conseguito nello Stato d'origine da parte di uno Stato partner, contenuti e durata della formazione devono poter essere paragonabili. Per alcune professioni (professioni mediche e architettura) l'UE ha emanato delle direttive settoriali.

In questi casi specifici il riconoscimento è praticamente automatico. In tutti gli altri casi lo Stato ospite ha il diritto di paragonare la formazione e l'esperienza professionale con i propri requisiti ed eventualmente di non riconoscere il diploma come equipollente. Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone la Svizzera ha adottato questo sistema. Pertanto quanto sopra vale anche per i rapporti tra la Svizzera e gli Stati dell'UE o dell'AELS.

### Quali diplomi sono interessati?

L'accordo riguarda solo i diplomi statali. Un diploma è statale quando è rilasciato direttamente da uno Stato o da entità ad esso subordinate, come i «Bundesländer» in Germania e Austria e i «Départements» in Francia, oppure riconosciuti da organismi statali.

Le disposizioni stabilite tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE o dell'AELS per il riconoscimento dei diplomi valgono esclusivamente per attestati di capacità che danno l'accesso diretto alla pratica della professione. Un giurista austriaco, titolare di un diploma universitario (laurea in legge) non può, per esempio, esercitare la professione di avvocato in Svizzera rifacendosi agli accordi bilaterali, in quanto il suo titolo accademico non gli permette l'esercizio della professione nemmeno in Austria. Dovrà prima superare gli esami di avvocatura.

### Da quando sono in vigore le nuove regolamentazioni?

Le disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei titoli sono in vigore dal 1° giugno 2002. Ogni cittadino dell'UE e dell'AELS può quindi rivolgersi al centro nazionale d'informazione (cfr. capitolo 4: Indirizzi utili), per ottenere informazioni sulla prassi da seguire, a prescindere da questioni legate al domicilio e all'accesso al mercato del lavoro in Svizzera per le quali possono essere presi in considerazione contingenti e termini transitori.

## Quali nazioni partecipano all'accordo?

Le disposizioni per il reciproco riconoscimento dei diplomi, sono valide in Svizzera per i diplomi rilasciati dai quindici Paesi membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia come pure i tre Paesi membri dell'AELS: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

## Chi beneficia di questo accordo bilaterale?

Per beneficiare delle disposizioni relative al riconoscimento dei diplomi, legate all'accordo sulla libera circolazione delle persone, come pure della nuova Convenzione dell'AELS sottoposta a revisione, è necessario essere cittadino svizzero oppure di uno degli Stati dell'UE o dell'AELS, come pure essere in possesso di un diploma rilasciato da uno di questi Stati.

### Disposizioni speciali per il riconoscimento dei titoli accademici

Il riconoscimento dei titoli accademici per il proseguimento della formazione non è oggetto dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei diplomi. Di conseguenza un giovane tedesco in possesso della licenza universitaria in economia non potrà valersi dell'accordo nel caso volesse iscriversi all'Università di San Gallo per seguire un corso postuniversitario di perfezionamento.

Per facilitare il riconoscimento dei titoli accademici, la Svizzera ha concluso degli accordi bilaterali separati con i quattro Paesi limitrofi (Austria, Francia, Germania e Italia). Questi accordi non hanno nulla a che vedere con l'accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone.

Da notare inoltre che il riconoscimento del titolo accademico può avvenire soltanto se il possesso del titolo stesso è richiesto per la pratica della professione nello Stato nel quale si intende lavorare. Se, per esempio, uno psicologo italiano fosse interessato ad un impiego presso un ufficio di orientamento professionale svizzero, avrebbe senso interessarsi al riconoscimento del proprio titolo di studio solo se la laurea in psicologia costituisse requisito necessario per l'ottenimento di tale impiego.

**Maggiori informazioni sul riconoscimento dei titoli accademici sono disponibili tramite la Rete d'Informazione ENIC (cfr. capitolo 4: Indirizzi utili).**

Il sistema di riconoscimento dei diplomi nell'UE poggia su tre pilastri:

le **direttive settoriali** interessano le professioni mediche e paramediche come pure gli architetti;

le **direttive generali** riguardano principalmente le professioni che necessitano di una formazione accademica o apprendistato;

le **direttive transitorie** concernono le principali professioni nei settori dell'industria, del commercio, della vendita, dei servizi e dell'artigianato.

### **L'accordo interessa unicamente le professioni regolamentate**

Vige il principio seguente: il riconoscimento del diploma avviene solo se la professione è regolamentata. Per professioni regolamentate s'intende professioni che possono essere esercitate in una nazione solo se si è in possesso di un diploma, certificato o attestato di capacità professionale.

Ogni Stato membro dell'UE regola il proprio sistema per l'autorizzazione allo svolgimento di una professione in modo diverso rispetto alla Svizzera. Sarebbe pertanto meglio informarsi prima se la professione che si intende esercitare in Svizzera è regolamentata. Si possono ottenere ulteriori raggugli presso il Centro nazionale d'informazione ([cfr. capitolo 4: Indirizzi utili](#)).

Se una professione non è regolamentata non sarà necessario verificare l'equipollenza del diploma. Un permesso di lavoro è sufficiente. Per esempio, in Svizzera ogni persona potrà esercitare la professione di parrucchiere o di revisore dei conti. Come in questi casi, è solamente il mercato del lavoro e rispettivamente il datore di lavoro, a decidere se assumere o meno una persona senza un certo tipo di formazione.

### **Sette professioni sono riconosciute automaticamente**

Inizialmente, negli anni settanta, l'UE desiderava risolvere la problematica relativa alla mancanza di corrispondenza delle singole professioni tramite un'armonizzazione delle formazioni. L'obiettivo era quello di rendere equivalenti i percorsi formativi.

A questo scopo sono state elaborate sette direttive settoriali specifiche che hanno permesso l'armonizzazione e quindi il riconoscimento automatico delle seguenti professioni: medico, dentista, veterinario, farmacista, infermiere in cure generali, ostetrica e architetto.

Il riconoscimento automatico riguarda però la sola formazione di base. Le specializzazioni, come ad esempio «specialista FMH per la medicina», devono essere notificate da parte degli Stati membri dell'UE presso la Commissione europea. I titoli specialistici in medicina assegnati dagli Stati dell'UE, sono elencati nell'appendice delle relative direttive mediche e godono in Svizzera di riconoscimento automatico a condizione che queste direttive siano state adottate nell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE.

Anche quando il riconoscimento è praticamente certo, ogni persona interessata ad esercitare in Svizzera una delle sette professioni disciplinate dalle direttive settoriali, deve richiedere un'autorizzazione che gli consenta di esercitare la professione. Dovrà presentare il proprio diploma e dimostrare in questo modo di poter beneficiare del riconoscimento automatico. La Svizzera ha inoltre il diritto di richiedere complementi d'informazione (cfr. capitolo 3: **Procedura di verifica dell'equipollenza**). Gli interessati debbono rivolgersi al Centro nazionale d'informazione, il quale li indirizzerà alle autorità competenti (cfr. capitolo 4: **Indirizzi utili**).



Riccarda Rossi è una 27enne di nazionalità italiana, impiegata da quattro anni in qualità di infermiera in un ospedale regionale vicino a Como. Ha concluso la sua formazione nel 1995 conseguendo il «diploma di abilitazione professionale per infermiera/e professionale». Da più di un anno e mezzo è fidanzata con Franco, un fiduciario ticinese residente ad Ascona e desidererebbe convivere con lui in Ticino. Grazie all'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE il suo diploma sarà automaticamente riconosciuto. A questo scopo si annuncia al funzionario responsabile del Centro nazionale d'informazione di lingua italiana, che la indirizza alle autorità competenti per la verifica dell'equipollenza del suo diploma. Per le ulteriori formalità, (permesso di residenza e di lavoro) si rivolge all'ufficio competente del suo prossimo cantone di residenza, il Ticino. Al termine di questo iter amministrativo, sarà sufficiente mostrare l'attestato di equipollenza al futuro datore di lavoro per iniziare a lavorare in un ospedale di Locarno.

## Principio del riconoscimento reciproco delle formazioni

L'armonizzazione delle formazioni rappresenta un'opera di lungo respiro; l'UE ha quindi deciso di cambiare metodo regolamentando le rimanenti professioni tramite direttive generali. In linea di massima le formazioni nei differenti Stati membri dell'UE risultano complessivamente equivalenti e pertanto gli Stati confidano reciprocamente nel valore dei diplomi che sanciscono una formazione professionale. Il sistema poggia quindi sul principio del reciproco riconoscimento delle formazioni.

Di regola un richiedente ha il diritto di far verificare i contenuti del suo diploma e quindi di ottenerne il riconoscimento. Non è però sufficiente che i titoli professionali siano paragonabili. Decisivi per l'attestazione di equipollenza del diploma sono pure la durata e i contenuti della formazione. Lo Stato di destinazione è responsabile della valutazione.

## Sistema di compensazione

In linea di massima, se la professione è regolamentata nella nazione di destinazione, allora occorre richiedere il riconoscimento del diploma. Se il diploma non viene riconosciuto quale equipollente entra in gioco un meccanismo compensativo. Quando lo Stato di destinazione decreta che sia la durata che i contenuti relativi alla formazione in questione, sono palesemente differenti rispetto alle disposizioni vigenti, esso deve offrire al candidato la possibilità di completare la sua formazione tramite un esame integrativo di abilitazione o un corso di perfezionamento professionale.

Nel caso la professione non sia regolamentata in uno dei quindici Stati membri dell'UE (p. es. geologo in Germania) ma lo sia nello Stato di destinazione, il richiedente dovrà dimostrare di aver svolto con competenza per almeno due anni questa professione.



Il trentottenne Ruud Krajinien è un appassionato alpinista olandese. Ha già conquistato tutte le cime di quattromila metri nelle Alpi. Ora desidera trasformare la sua passione in professione, lavorando in qualità di guida alpina in Svizzera. Si rivolge al Centro nazionale d'informazione che lo indirizza alle autorità competenti. Le autorità costatano che Ruud Krajinien è in possesso di alcuni diplomi che attestano un'avvenuta formazione in ambito alpinistico, ma nessun diploma statale di guida alpina. Un simile diploma non esiste in Olanda. Le autorità competenti danno a Ruud la possibilità d'integrare la sua formazione in modo da consentirgli comunque di diventare guida alpina professionale in Svizzera. La sua precedente formazione viene comunque tenuta in considerazione. Ruud Krajinien decide di presentare l'esame attitudinale. Dopo averlo superato potrà proporsi quale guida alpina, alla stregua dei suoi colleghi svizzeri.

### Le tre direttive generali per il riconoscimento dei diplomi

La **prima direttiva generale** (1989/48/CEE) disciplina le professioni per le quali è necessaria una formazione superiore della durata minima di tre anni e che contemporaneamente non sono comprese nelle direttive settoriali. Queste direttive concernono la maggior parte dei diplomi conferiti dalle università o dalle scuole universitarie professionali.

La **seconda direttiva generale** (1992/51/CEE) concerne le professioni regolamentate di tipo superiore, ma di durata inferiore ai tre anni, per le quali non esistono direttive settoriali e che non sono contemplate dalle direttive transitorie. Essa riguarda soprattutto i settori paramedici e sociopedagogici.

La **terza direttiva generale** (1999/42/CE) non fa per il momento parte degli accordi sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. Essa sostituisce le numerose direttive transitorie in vigore ancora attualmente tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE o dell'AELS. Questa direttiva concerne soprattutto le professioni nei settori del commercio, della vendita, dell'industria e dell'artigianato.

**U**n cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS, in possesso di un diploma rilasciato da uno Stato dell'UE o dell'AELS, deve in ogni caso richiedere un permesso di lavoro in Svizzera. Nel contempo, anche nel caso di un riconoscimento automatico del titolo, egli è tenuto a richiedere formalmente un attestato di equipollenza (cfr. capitolo 2: **Come funziona il riconoscimento**).

## Il Centro nazionale d'informazione

Il primo passo in assoluto consiste nel rivolgersi al Centro nazionale d'informazione. Esso offre consulenza e indirizza le persone interessate alle competenti autorità. L'indirizzo del Centro nazionale d'informazione come pure quelli delle amministrazioni responsabili sono elencati nel **capitolo 4: Indirizzi utili**.

## L'autorità competente

Il Centro nazionale d'informazione indirizza il richiedente alle competenti autorità per la valutazione d'equipollenza del proprio diploma. Informa pure in merito ai documenti che è necessario inoltrare.

Le amministrazioni competenti per l'accettazione possono essere organizzate statalmente o regionalmente. Di regola questi enti, preposti alla regolamentazione delle formazioni, sono anche responsabili dell'esame dei diplomi ottenuti all'estero. Possono essere strutture statali o associazioni professionali. Siccome la Svizzera è basata sul sistema federale, la formazione professionale compete tanto alla Confederazione quanto ai Cantoni. Alcune professioni sono regolamentate a livello nazionale, altre per contro dall'insieme dei Cantoni per mezzo di accordi. Per alcune professioni la responsabilità è del singolo Cantone. Per questo motivo conviene sempre rivolgersi per primo al Centro nazionale d'informazione il quale indirizzerà poi il candidato alle autorità competenti.

## Quali documenti presentare?

In linea di massima, le autorità competenti possono decidere autonomamente quali documenti domandare al richiedente. Tuttavia cosa può essere richiesto e cosa non deve essere richiesto è descritto in parte nelle linee direttive e in parte nelle indicazioni della

Commissione Europea. L'autorità competente in Svizzera richiede che vengano presentati i seguenti documenti:

### **Formulario di candidatura**

Per consentire una valutazione coerente dell'equipollenza, la maggior parte delle autorità preposte ha elaborato un proprio formulario di candidatura, che va compilato compiutamente.

### **Certificato di nazionalità**

L'autorità deve essere in grado di verificare se il richiedente è cittadino di uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS. In genere, è sufficiente spedire una copia del passaporto o della carta d'identità. Non verrà chiesta per contro un attestato consolare che certifichi la nazionalità del richiedente.

### **Diploma**

L'ufficio competente potrà richiedere, oltre al diploma, pure un certificato che attesti l'abilitazione all'esercizio della professione nella nazione d'origine, per esempio se oltre alla formazione di base vengono richiesti anche un periodo di praticantato, esami attitudinali o un'esperienza professionale.

### **Attestato di pratica lavorativa**

Se la professione non è regolamentata dalla nazione di origine, oppure se per l'abilitazione all'esercizio della professione è necessaria una certa esperienza, può essere richiesto un attestato rilasciato dal datore di lavoro o dalle autorità competenti che certifichi l'avvenuta pratica lavorativa.

### **Documenti sulla situazione personale**

L'autorità preposta al riconoscimento dei titoli potrà esigere da un cittadino dell'UE o dell'AELS gli stessi documenti richiesti ad un candidato svizzero, segnatamente: un certificato di buona

condotta, un certificato di buona salute, l'estratto del casellario giudiziale, come pure un documento che attesti l'estraneità a procedure di fallimento.

### **Se la richiesta viene respinta, cosa fare?**

Se l'autorità svizzera di riconoscimento dovesse giungere alla conclusione che il diploma in questione non soddisfa i requisiti minimi in vigore in Svizzera, essa deve comunicarlo al richiedente in forma scritta, elencando le motivazioni. Queste sono ritenute valide soltanto se fanno riferimento ad una palese differenza tra il diploma presentato e i requisiti richiesti dalla Svizzera.

Contemporaneamente l'autorità dovrà pure comunicare quali sono le possibilità date al richiedente per l'inoltro di un eventuale ricorso. Questa comunicazione dovrà almeno menzionare qual è l'istanza competente all'evasione dei ricorsi e quali sono i termini d'inoltro. In molti casi sono pure dati altri tipi d'informazioni sempre relativi all'inoltro del ricorso.

### **Esame attitudinale o corso integrativo**

Se l'autorità preposta al riconoscimento dei diplomi non certifica quale equipollente un diploma, deve offrire la possibilità al richiedente di acquisire le conoscenze mancanti, indispensabili per lo svolgimento della professione desiderata.

In generale l'autorità deve offrire al richiedente due possibilità per ottenere l'equivalenza: un esame attitudinale oppure un corso integrativo.

In alcuni casi tuttavia l'autorità preposta al riconoscimento dei titoli non può offrire questa scelta. Ciò riguarda soprattutto professioni per l'esercizio delle quali è indispensabile una conoscenza approfondita delle normative dello Stato di destinazione (p. es.: avvocati, dirigenti o liberi professionisti). In questi casi l'autorità richiede il superamento di uno specifico esame integrativo. L'istanza competente dovrà fornire indicazioni precise sullo svolgimento dell'esame e sulle condizioni per l'ottenimento dell'equipollenza del titolo. L'esame integrativo deve essere offerto almeno una volta all'anno. E' data la possibilità, a chi non lo superasse, di ripeterlo.

## Consigli e suggerimenti

**Tasse** Per l'avvio della pratica amministrativa, come per un eventuale esame attitudinale oppure un corso integrativo, l'istanza competente può richiedere di versare una tassa. Quest'ultima non potrà tuttavia essere esosa. Le tasse richieste in questi casi devono corrispondere a quelle versate da un candidato svizzero in casi analoghi.

**Termine massimo di quattro mesi** Dopo l'inoltro della documentazione con relativi allegati, il richiedente ha diritto di ricevere una risposta entro un massimo di quattro mesi. All'inizio della procedura l'istanza competente deve indicare al richiedente quali sono i documenti necessari affinché la sua pratica risulti completa. L'autorità è pure tenuta a consegnare, su esplicita richiesta, le principali direttive e le normative nazionali vigenti relative all'attuazione delle stesse.

**Traduzioni** In generale è richiesta la traduzione della documentazione in una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano). Traduzioni certificate possono essere richieste solo per documenti di particolare rilevanza. Si consiglia comunque di presentare gli allegati più importanti alla documentazione in una delle tre lingue ufficiali riconosciute in Svizzera.

**Conoscenza della lingua nazionale** Per l'accesso ad una professione può essere richiesta la conoscenza di una delle tre lingue nazionali. Questa regola vige soltanto in quegli ambiti professionali in cui sono necessarie conoscenze linguistiche.

**Inoltare sempre delle copie** Non dovete in nessun caso inoltrare originali di diplomi o documenti importanti. In genere le fotocopie sono sufficienti. La Svizzera potrà tuttavia richiedere, per i documenti più importanti come il diploma o l'attestato di cittadinanza, copie autenticate. L'autorità competente è tenuta a segnalare come e dove è possibile ottenere l'autenticazione di questi documenti.

### Promemoria

1. Informarsi presso il Centro nazionale d'informazione.
2. Verificare l'equipollenza del diploma presso l'amministrazione responsabile.  
Presentare i seguenti documenti:
  - formulario di candidatura debitamente compilato,
  - fotocopia del passaporto o della carta d'identità,
  - diploma,
  - attestato di pratica lavorativa,
  - eventualmente, estratto del casellario giudiziale, certificato medico, certificato di buona condotta, certificato di estraneità a procedure di fallimento.
3. Presentare i documenti più importanti tradotti in una delle lingue nazionali ed eventualmente farli autenticare.
4. Mai inoltrare documenti originali, ma sempre e soltanto fotocopie.



Benoît Dumont, cittadino belga, è attivo da sette anni quale psicologo diplomato presso l'ULB, l'Università libera di Bruxelles. Da parecchi anni trascorre le ferie a Satigny, nel Canton Ginevra. Siccome per i cittadini dell'UE e dell'AELS risulta più facile stabilirsi in Svizzera, Benoît desidera fissare definitivamente il proprio domicilio nella città di Calvino e svolgervi la sua professione. Dato che la professione di psicologo è regolata in Svizzera dai singoli cantoni, il Centro nazionale d'informazione al quale si rivolge, lo indirizza verso la competente amministrazione ginevrina. Quest'ultima verifica se la formazione e l'esperienza di Benoît Dumont necessitano eventualmente di un corso integrativo o di un esame supplementare.

## Centro nazionale d'informazione per il riconoscimento dei diplomi

### Centro nazionale d'informazione per diplomi professionali

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)  
Effingerstrasse 27  
CH-3003 Berna  
[kontaktstelle@bbt.admin.ch](mailto:kontaktstelle@bbt.admin.ch)  
[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch)  
Fax: +41 31 322 75 50

### Informazioni in italiano:

Daniela Fasciati  
Tel.: +41 31 322 79 76  
[Daniela.Fasciati@bbt.admin.ch](mailto:Daniela.Fasciati@bbt.admin.ch)

### Informazioni in francese:

Nathalie Kehrli  
Tel.: +41 31 322 28 26  
[Nathalie.Kehrli@bbt.admin.ch](mailto:Nathalie.Kehrli@bbt.admin.ch)

### Informazioni in tedesco:

Daniela Fasciati  
Tel.: +41 31 322 79 76  
[Daniela.Fasciati@bbt.admin.ch](mailto:Daniela.Fasciati@bbt.admin.ch)

### Informazioni in inglese:

Beatrice Jones Champeaux  
Tel.: +41 31 322 79 81  
[Beatrice.Jones-Champeaux@bbt.admin.ch](mailto:Beatrice.Jones-Champeaux@bbt.admin.ch)

## Indirizzi e link utili relativi al riconoscimento dei diplomi

### Informazioni generali relative all'Unione europea

Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE  
Palazzo federale Est  
CH-3003 Berna  
Tel.: +41 31 322 22 22  
[europa@seco.admin.ch](mailto:europa@seco.admin.ch)  
[www.europa.admin.ch](http://www.europa.admin.ch)

### Home page dell'amministrazione federale

[www.admin.ch](http://www.admin.ch)

### Home page dell'Ufficio federale degli stranieri

[www.auslaender.ch](http://www.auslaender.ch)

### Home page dell'UE

[www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int)

### Guida della Commissione UE sul riconoscimento dei diplomi

[www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/qualifications/guideit.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/guideit.pdf)

UE: dialogo con i cittadini

[www.europa.eu.int/scadplus/citizens/it/inter.htm](http://www.europa.eu.int/scadplus/citizens/it/inter.htm)

Ultime notizie sul riconoscimento delle qualificazioni professionali

[www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/it/qualifications/index.htm](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/it/qualifications/index.htm)

L'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE in rete

[www.europa.admin.ch/ba/off/abkommen/i/ab\\_personnes.pdf](http://www.europa.admin.ch/ba/off/abkommen/i/ab_personnes.pdf)

Spiegazioni sull'accordo sulla libera circolazione delle persone

[www.europa.admin.ch/ba/off/botschaft/i/index.htm](http://www.europa.admin.ch/ba/off/botschaft/i/index.htm)

Breve descrizione delle direttive dell'UE sul riconoscimento dei diplomi

[www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/s19005.htm](http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/s19005.htm)

Rete d'informazione EURES per la ricerca d'impieghi in Europa

[europa.eu.int/comm/employment\\_social/elm/eures/fr/index.htm](http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/fr/index.htm)

Rete d'informazione ENIC/NARIC per il riconoscimento dei diplomi in Europa

[www.enic-naric.net](http://www.enic-naric.net)

Centro nazionale d'informazione per questioni legate al riconoscimento dei titoli accademici (Swiss ENIC)

[www.crus.ch/franz/enic](http://www.crus.ch/franz/enic)

## Ambasciate degli Stati membri dell'UE e dell'AELS in Svizzera

### Austria

Kirchenfeldstrasse 77-79  
Postfach 266  
CH-3005 Berna  
Tel.: +41 31 356 52 52  
Fax: +41 31 351 56 64

### Belgio

Jubiläumsstrasse 41  
Postfach 150  
CH-3000 Berna 6  
Tel.: +41 31 351 04 62  
Fax: +41 31 352 59 61

### Britannica

Thunstrasse 50  
CH-3000 Berna 15  
Tel.: +41 31 359 77 00  
Fax: +41 31 359 77 01

### Danimarca

Thunstrasse 95  
CH-3006 Berna  
Tel.: +41 31 350 54 54  
Fax: +41 31 350 54 64

### Finlandia

Weltpoststrasse 4  
Postfach 11  
CH-3000 Berna 15  
Tel.: +41 31 351 30 31  
Fax: +41 31 351 30 01

### Francia

Schosshaldenstrasse 46  
CH-3006 Berna  
Tel.: +41 31 359 21 11  
Fax: +41 31 359 21 91

### Germania

Willadingweg 83  
CH-3000 Berna 16  
Tel.: +41 31 359 41 11  
Fax: +41 31 359 44 44

### Grecia

Hausmattweg 2  
CH-3074 Muri b. Berna  
Tel.: +41 31 951 08 24  
Fax: +41 31 954 12 34

### Irlanda

Kirchenfeldstrasse 68  
CH-3005 Berna  
Tel.: +41 31 352 14 42  
Fax: +41 31 322 14 55

### Islanda

Rauchstrasse 1  
D-10787 Berlin  
Tel.: +49 30 50 50 4000  
Fax: +49 30 50 50 4300

### Italia

Elfenstrasse 14  
CH-3000 Berna 16  
Tel.: +41 31 352 41 51  
Fax: +41 31 351 10 26

### Liechtenstein

Willadingweg 65  
Postfach 213  
CH-3000 Berna 16  
Tel.: +41 31 357 64 11  
Fax: +41 31 357 64 15

**Lussemburgo**

Kramgasse 45  
 Postfach 619  
 CH-3000 Berna 8  
 Tel.: +41 31 311 47 32  
 Fax: +41 31 311 00 19

**Norvegia**

Bubenberglplatz 10  
 Postfach 5264  
 CH-3001 Berna  
 Tel.: +41 31 310 55 55  
 Fax: +41 31 310 55 50

**Paesi Bassi**

Kollerweg 11  
 CH-3006 Berna  
 Tel.: +41 31 350 87 00  
 Fax: +41 31 350 87 10

**Portogallo**

Weltpoststrasse 20  
 CH-3000 Berna 15  
 Tel.: +41 31 351 17 73  
 Fax: +41 31 351 44 32

**Spagna**

Kalcheggweg 24  
 Postfach 202  
 CH-3000 Berna 16  
 Tel.: +41 31 352 04 12  
 Fax: +41 31 351 52 29

**Svezia**

Bundesgasse 26  
 CH-3001 Berna  
 Tel.: +41 31 328 70 00  
 Fax: +41 31 328 70 01

**Colophon**

<b>Editore:</b>	José Bessard, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Settore informazione Palazzo federale Est, CH-3003 Berna, Tel. +41 31 322 22 22, fax +41 31 312 53 17 europa@seco.admin.ch, www.europa.admin.ch
<b>Testi:</b>	Lukas Gresch-Brunner, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
<b>Ideazione e redazione:</b>	akomag, Agentur für Kommunikationsberatung AG, Stansstad
<b>Grafica:</b>	Ristretto Kommunikation AG, Stans
<b>Tiratura:</b>	3'000 copie
<b>Distribuzione:</b>	UFCL, Diffusione delle pubblicazioni, CH-3003 Berna, www.bbl.admin.ch/bundespublikationen Disponibile anche in francese, inglese e tedesco.
<b>N° di ordinazione:</b>	201.350 i, 201.350 f, 201.350 d, 201.350 e